

SISMA '90: “CONFRONTO” SOLLECITA I RIMBORSI

“Confronto” recepisce e fa proprie le richieste e le proposte dei contribuenti interessati ai rimborsi spettanti per le legge a seguito del sisma del mese di dicembre 1990 e sollecita l'intervento dei parlamentari nazionali eletti nelle province di Catania, di Siracusa e di Ragusa. Il Consiglio Direttivo dell'associazione, grazie al contributo di Vittorio Bracchitta, che, partecipando alla riunione con l'argomento posto all'ordine del giorno, ha fornito ed illustrato la proposta di un disegno di legge formulato da un nutrito gruppo di contribuenti interessati, ha approvato uno specifico documento teso ad ottenere la previsione delle risorse finanziarie necessarie per la liquidazione delle somme dovute per il totale rimborso di tutte le pratiche rimaste parzialmente o totalmente inevase. Detto documento è stato già inviato ai parlamentari del territorio in uno alla richiesta finalizzata all'avvio di una iniziativa parlamentare, possibilmente unitaria, per lo stanziamento delle somme necessarie per porre fine ad un discorso del quale si parla da oltre trent'anni. Discutendo sull'argomento, il Direttivo non ha escluso altre iniziative a sostegno dell'attività dei parlamentari al cui ruolo è stato legato il destino delle giuste attese di coloro che hanno diritto ai rimborsi. Ed è in tal senso che il direttivo dell'associazione ha auspicato un convinto, incisivo e possibilmente risolutivo intervento delle forze politiche e sindacali oltre che dei rappresentanti dei consumatori.

“Il tutto costituisce la conferma che quando è lo Stato deve incassare, fissa le scadenze e, se non si paga entro i termini stabiliti, prima applica le sanzioni, poi perseguita chi ritarda ed infine arriva ai sequestri – ha dichiarato il presidente Enzo Cavallo - Quando invece deve pagare la pubblica amministrazione il contribuente deve aspettare per decenni: sempre che qualcuno se ne ricorda. Come Confronto non è la prima volta che ci occupiamo del Sisma e degli impegni non mantenuti. Ora, ancora una volta, ci siamo rivolti ai Parlamentari nazionali del nostro Territorio nella speranza che a distanza di oltre trent'anni dal sisma si possa chiudere una vicenda che, per come si è proceduto, ha dello scandaloso: un esempio per nulla edificante per tutti e per le istituzioni in particolare”

Ragusa 23 giugno 2021

Ragusa, 23 giugno 21

Onn. Parlamentari
Nazionali eletti nelle
Province di Catania
Siracusa e Ragusa

LORO RECAPITI


Nel recepire le istanze e le sollecitazioni dei tanti contribuenti del territorio, il Consiglio Direttivo di questa Associazione ha approvato un documento col quale viene sollecitata la liquidazione dei rimborsi dell'Irpef degli anni 1990, 1991 e 1992 dovuti ai sensi e per gli effetti della Legge 289/2002 a seguito del Sisma del dicembre 1990.

Con detto documento, che recepisce e fa propria la proposta di alcuni contribuenti, l'Associazione è stata delegata a sollecitare l'impegno e l'intervento di tutti i Parlamentari eletti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa e a chiedere loro una iniziativa parlamentare, possibilmente unitaria, mirata allo stanziamento delle risorse necessarie per soddisfare le richieste non ancora interamente soddisfatte.

A tal fine ci si rivolge alle SS.LL. per chiedere un concreto interessamento e di voler provvedere come richiesto dai contribuenti delle province interessate e, all'uopo, si allega la proposta di "disegno di legge" consegnato alla scrivente Associazione da parte dei promotori.

Si ringrazia per l'attenzione, che sarà sicuramente riservata all'argomento di che trattasi, e, in attesa degli auspicati riscontri, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Enzo Cavallo



Sisma 90 – Legge 289 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni

Proposta disegno di legge per l'integrazione dello stanziamento necessario

La problematica che segue concerne il rimborso del 90% delle somme pagate per IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992 dai lavoratori residenti in uno dei comuni siciliani (delle province di Catania, Ragusa e Siracusa) colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (i comuni sono stati individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 299 del 24 dicembre 1990). Peraltro, stante che la norma appena citata si riferiva espressamente soltanto ai soggetti che, avendo pendenze tributarie per gli anni 1990, 1991 e 1992, potevano definire in maniera automatica la propria posizione versando (entro una certa data) il 10% della somma complessivamente dovuta, mentre non venivano presi in considerazione i soggetti che, per lo stesso triennio, avevano versato (per intero o in parte) l'IRPEF dovuta, fu la Corte di cassazione a sancire che tale normativa, anche al fine di evitare problemi di carattere costituzionale (in particolare con riferimento all'art. 3 della Carta), andava interpretata nel senso che doveva ricomprendere anche i soggetti non contemplati direttamente dalla legge del 2002 (cfr., Cass., Sez. trib., sentenze n. 20641 dell'1.10.2007 e n. 9577 del 12.6.2012).

Avverso il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate (in concreto, delle varie Agenzie provinciali) della restituzione delle somme vantate e richieste in base alla legge (e alle pronunce della Suprema Corte), molti interessati hanno attivato la giustizia tributaria, che – nei vari gradi – hanno ottenuto il pieno riconoscimento del diritto.

Successivamente, l'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha riconosciuto espressamente il diritto di rimborso ai soggetti di cui sopra “di quanto indebitamente versato” (nota

Rif. prot. DF 1258/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, Ufficio VI), disponendo a tal fine lo stanziamento complessivo di € 90 milioni (30 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017). Infatti tale legge è stata la prima che reca uno stanziamento finanziario ai fini di cui si parla in questa sede (e si può agevolmente capire facendo riferimento a quanto è stato detto in precedenza).

Senonché, l'art. 16-*octies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, che – in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – ha modificato l'art. 1, comma 265, della legge n. 190/2014, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziato dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento delle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi”. Peraltro, l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che all'art. 1, comma 665, della citata legge n.190/2014, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: “Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziato sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nei limiti di 160 milioni di euro” (in sostanza, lo stanziamento iniziale di 90 milioni di euro è stato incrementato di € 70 milioni)

Nell'ambito di tale quadro normativo, la Corte di cassazione, affrontando organicamente la specifica problematica che precede – dopo avere effettuato un ampio *excursus* della normativa succeduta nel tempo nella materia che interessa in questa sede –, conclude chiaramente nel senso che “lo *jus superveniens* non incide sulla questione in esame...., in quanto eventuali questioni che dovessero insorgere in ordine ai limiti delle risorse stanziato ed ai conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza” (cfr., fra le altre, Cass., Sez. trib., sentenza n. 2846 del 31 gennaio 2019).

Conseguenza: il diritto dei ricorrenti viene riconosciuto e riconfermato negli stessi termini della legge originaria, come successivamente interpretata (90% delle somme pagate per IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992), ma – finché rimangano nella normativa il meccanismo della limitazione al 50% della somma dovuta previsto dall'art. 16-*octies* della legge n. 123/2017 e finché lo stanziamento complessivo rimanga nei limiti dei 160 milioni di euro individuati dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020 – il “diritto pieno” rimarrà un mero *flatus vocis* (infatti – si vuole ripetere – agli interessati è stato versato solo il 50% del *quantum* dovuto). E' quindi necessario un ulteriore intervento legislativo che elimini il limite finanziario fissato dalle due norme appena citate e integri lo stanziamento necessario per il pagamento agli aventi diritto della differenza, così come riconosciuto dalle sentenze di merito (Commissioni tributarie provinciali e Commissione tributaria regionale) e dalle sentenze di legittimità. E uno Stato di diritto non può obliterare un diritto nato per vicende avvenute oltre trent'anni fa.

La quantificazione della necessaria integrazione si può agevolmente dedurre dal contenuto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze citata in precedenza (Dipartimento delle finanze – Ufficio VI). Infatti, vi si può leggere che “entro la fine del 2021 il valore complessivo dei rimborsi erogati, al 50 per cento delle somme dovute, si assesterà a circa € 133,4 milioni” (€ 63,4 milioni per partite già poste in pagamento, € 70 milioni per pratiche da porre in pagamento entro la fine del 2021), con la conseguenza che, della somma complessivamente stanziata (€ 160 milioni), residuerà (al 31 dicembre 2021) la somma di € 26,6 milioni di euro (160,0-133,4). Ne deriva che, se è stata sufficiente la somma di € 133,4 milioni per pagare il 50% di tutte le pratiche concernenti tutti i soggetti aventi diritto, sarà sufficiente una analoga somma per il pagamento del residuo 50%; peraltro, tenendo conto – per l'appunto – della disponibilità “finale” (al 31 dicembre 2021) di

€ 26,6 milioni, l'integrazione dello stanziamento dovrebbe essere pari a 133,4 milioni di euro diminuito di € 26,6 milioni, cioè 106,8 milioni di euro. In definitiva, alle risorse già stanziata in precedenza (milioni 90 + 70), aggiungendo i 106,8 milioni di cui sopra, arrotondati a 110 milioni, da stanziare per pagare l'intero 100%, si arriva ad euro 270 milioni, importo che dovrà essere riportato nel disegno di legge per integrare le somme precedenti e per coprire interamente capitale ed interessi dovuti.

Disegno di legge (proposta)

All'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già modificato con l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziata sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 270 milioni di euro (90+70 già stanziati, 110 da stanziare) ".

Ragusa, Giugno 2021